

CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla -
Falchera - Rebaudengo -
Villaretto



CITTA' DI TORINO

DELCI6 4 / 2021

10/02/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto

PARERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SALERNO Carlotta, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANASTASIA Maurizio	DI PUMPO Alessandro	MANECCHIA Ivo
AVRAMO Alessandro	FESTA Chiara	MARTELLI Isabella
BARBIERI Onofrio	GARCEA Domenico	RUSSO Daniele
BERAUDO Andrea	GIORGITTO Pasquale	SCAGLIOTTI Enrico
CAMBAI Fabio	LANZA Corrado	SCIRETTI Alessandro Ciro
CANGELLI Valter	LEDDA Antonio	ZITO Rocco
CATIZONE Giuseppe	LICARI Numinato	
CECCARELLI Saar	LOMANTO Valerio	
CIAPPINA Valentina	MANCINI Carmela	

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario MANFREDI Paolo.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO IN MERITO A: " MODIFICHE DA APPORTARE AL
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN
CITTA' APPROVAZIONE"

La Presidente Carlotta Salerno riferisce:

Con lettera prot. 1111, del 21 dicembre 2020, pervenuta il 21 dicembre 2020 Ns. prot. 2871/1-40-1, il Presidente del Consiglio Comunale, ha fatto pervenire la proposta di deliberazione inerente: “Modifiche da apportare al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Citta’. Approvazione”, richiedendo il parere in merito ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento.

Con lettera del 23 dicembre n. prot.1474, il Coordinamento dei Presidenti richiedeva una proroga al 16 febbraio 2021 per l’espressione del parere.

Con email del 24 dicembre 2020 ns. prot. n. 62 del 18/01/2021 la suddetta proroga veniva concessa. L’argomento è stato illustrato nella seduta della I+IV Commissione, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 19 gennaio 2021.

Durante la commissione e nel corso di approfondimenti successivi sono emerse molteplici criticità che qui di seguito si elencano:

- l’introduzione del divieto totale dell’utilizzo di qualsiasi specie animale, sia domestica che selvatica che esotica, per la pratica dell’accongegno e il conseguente sequestro dell’animale (art.9, comma 22) è considerata una decisione disumana che priverà persone già in condizioni di estrema fragilità e difficoltà della compagnia e dell’affetto di un animale d’affezione. L’affermazione, riportata dai presentatori in sede di Commissione di Lavoro Permanente, che vorrebbe la Polizia Municipale incaricata di determinare in quali situazioni non applicare tale articolo del regolamento, nonostante in esso non sia prevista alcuna deroga, appare invero fortemente problematica e caricata di una discrezionalità non condivisibile. Si ritiene che, come già previsto dal regolamento vigente, debba essere garantito il benessere dell’animale e debbano essere allontanati animali in stato di incuria, malnutrizione o sofferenza, mentre debba essere tutelato il rapporto tra la persona, anche senza fissa dimora, e l’animale, se curato, nutrito e rispettato;
- l’eliminazione della possibilità di deroga per la città al divieto di spettacoli pirotecnici (art.9 comma 23) è considerata particolarmente inopportuna dal momento che l’ostilità ai botti è un argomento decisamente controverso e l’introduzione di questa modifica al termine del mandato consiliare serve solo a impedire alle future amministrazioni di agire diversamente. Si evidenzia la possibilità di prevedere spettacoli pirotecnici silenziosi, che non causino sofferenza agli animali;
- l’introduzione del libero accesso nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l’infanzia e negli istituti scolastici di cani e gli altri animali e la necessità di certificazioni per impedirne l’accesso (art 23. comma 3) è una scelta unilaterale, di cui non sono chiare le motivazioni, che interviene in modo inopportuno nelle competenze e nell’autonomia di altre istituzioni, che hanno il pieno diritto di valutare una fattispecie come quella della presenza delle specie animali nelle strutture in piena indipendenza. Si ritiene per i motivi predetti molto più idonea la precedente formulazione;
- l’obbligo di posizionare cuccie per il riparo degli animali, nonché appositi cartelli informativi, nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o di gatti liberi (art 30 comma 5) è un provvedimento assolutamente non indispensabile e molto oneroso e certamente inaccettabile nell’anno in cui vengono nuovamente, per motivi di bilancio, ridotte le risorse per interventi necessari quali le manutenzioni straordinarie del suolo pubblico;

- si reputa non risolutivo l'obbligo per i proprietari dei cani di recare con sé un recipiente con l'acqua per lavare l'urina dai marciapiedi, pali, muri condominiali, vetrine di negozi (art 24 comma 3), mentre si renderebbe necessario un inasprimento delle sanzioni, dei controlli e della prevenzione in relazione alle deiezioni canine, che rappresentano il vero problema igienico legato all'atteggiamento irresponsabile dei proprietari. A tal proposito, come già sperimentato con successo in altri comuni della Provincia di Torino, sarebbe opportuno sperimentare modalità di registrazione come la banca genetica dei cani di proprietà in accordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Tale banca dati permetterebbe, con un costo sostenibile, di arrivare nel medio termine ad un intervento deciso e diretto nei confronti dei comportamenti irrispettosi nei confronti degli spazi comuni della Città. Sempre in tale contesto, si ravvisa un profilo sanzionatorio insufficiente per le violazioni dell'art 22 comma 3 (obbligo di rimozione delle deiezioni canine). Tale comportamento andrebbe scoraggiato e sanzionato, affiancando alle campagne educative adeguati controlli.
- si ritiene tutto ingiustificata la modifica dell'art 40, comma 2 e 4, che porta la distanza minima dai luoghi sensibili per alimentare i colombi da 250 m a 100 m ed elimina l'elenco delle aree individuate per la suddetta alimentazione, consentendola di fatto su tutto il territorio cittadino.
- in seguito al confronto con la Consulta animalista sono emerse ulteriori osservazioni di natura concreta, per le quali non si ravvisa nelle modifiche regolamentari proposte alcun intervento. Non è stato inserito il divieto di utilizzo oltre che di vendita di gabbie trappola, se non autorizzate dall'UTA ed appartenenti ad Associazioni riconosciute. Non vengono adeguatamente definite le modalità di cattura degli animali, che non siano cani e gatti: tale cattura dovrebbe infatti essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali e alle Forze di Polizia e l'animale dovrebbe essere catturato da personale autorizzato, con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Non si ravvisa una specifica inerente fontane e laghetti, per i quali sarebbe necessario prevedere l'abbandono di rettili, animali acquatici o anfibi in qualsiasi specchio o corso d'acqua sul territorio comunale. Chiunque intendesse procedere alla pulizia di fontane pubbliche, degli alvei di laghetti artificiali o naturali o di corsi d'acqua, dovrebbe sempre comunicarlo all'Ufficio Tutela Animali per i necessari controlli che escludano danni agli animali.

per le motivazioni sovraesposte, che evidenziano un intervento regolamentare fortemente ideologico e poco efficace sul piano concreto e ritenendo la precedente formulazione del regolamento sufficientemente esaustiva, dettagliata e funzionale, si ritiene di esprimere PARERE NEGATIVO alla proposta di deliberazione n. mecc. 2020 02874/002 avente come oggetto: "MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA' - APPROVAZIONE."

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per i motivi espressi in narrativa, **PARERE NEGATIVO** sulla proposta di deliberazione n. mecc. 202002874/002 avente per oggetto: "Modifiche da apportare al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Citta'. Approvazione".

Il Consiglio, con votazione per appello nominale:

PRESENTI 25

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 20

CONTRARI 4 (CAMBAL - CANGELLI - FESTA - LANZA)

ASTENUTI 1 (CECCARELLI)

DELIBERA

di esprimere, per i motivi espressi in narrativa, **PARERE NEGATIVO** sulla proposta di deliberazione n. mecc. 202002874/002 avente per oggetto: "Modifiche da apportare al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Citta'. Approvazione".

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Carlotta Salerno